

ALLEGATO 2

ANALISI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE p.i. 2020.

Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l'individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come previsto dall'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano anche ai soggetti:

1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;

2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

3. che esercitano le attività economiche individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.

Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello già adottato con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l'erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all'intero periodo d'imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti.

Il riferimento ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l'intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni già vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evita l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato con l'emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio è stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'esclusione in argomento si pone, altresì, in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attività.

Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell'attività, l'elenco delle attività escluse è stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici.

Ciò premesso, le attività per cui è stata prevista l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell'attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attività che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l'estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell'attività che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo 2020.

I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell'attività.

Al fine di evitare, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO.

21A00732

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 1° ottobre 2020.

Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

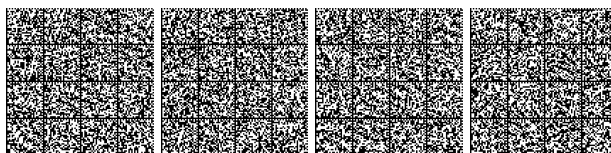
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;



Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle

carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevedono lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede altresì che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che incrementa lo stanziamento a de-



correre dall'anno 2021 e modifica l'art. 1, comma 63, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui include le scuole degli enti di decentramento regionale fra i destinatari dell'autorizzazione di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il Protocollo d'intesa AOOUFGAB000001 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019, relativo all'attuazione del nuovo Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e realizzazione delle scuole;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e città metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonché sono stati definiti i termini e le modalità di

monitoraggio delle medesime risorse, e sul quale è stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. n. 585;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse tra le province e le città metropolitane è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è avvenuta in data 28 agosto 2020 e che stante l'urgenza di assegnare le risorse agli enti locali, è necessario definire il riparto delle risorse da assegnare;

Dato atto che la somma da poter ripartire tra province e città metropolitane è pari ad euro 855.000.000,00 per le annualità dal 2020 al 2024, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e che tale somma grava sul bilancio del Ministero dell'istruzione a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15;

Considerato che ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%;

Considerato che il presente riparto delle risorse pari a euro 855.000.000,00 non tiene conto dell'incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall'anno 2021, dall'art. 48, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, che ha modificato l'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 che demanda a un successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto delle maggiori spese dall'anno 2021 al 2024, di dover rinviare a un successivo provvedimento il riparto delle ulteriori risorse stanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione;

Dato atto che la predetta ripartizione rispetta quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;



Considerato che intanto è intervenuta la modifica normativa di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ammette al riparto dei finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica anche le scuole degli enti di decentramento regionale del Friuli Venezia Giulia, dirimendo così definitivamente i dubbi interpretativi posti sia in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;

Ritenuto quindi, urgente procedere al riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria e all'efficientamento energetico delle scuole delle province e città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, riservando a un ulteriore successivo decreto il riparto dell'incremento delle risorse stanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al 2024, dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Ritenuto quindi, possibile procedere al riparto della somma complessiva di euro 855.000.000,00 sulla base dei criteri definiti con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse tra province e città metropolitane ed enti di decentramento regionale

1. La somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità dal 2020 al 2024, è ripartita tra province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020:

a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia, città metropolitana ed ente di decentramento regionale;

b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:

a) interventi nell'ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;

b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;

c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

3. La trasmissione degli interventi di cui al comma 2 avviene tramite apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province, delle città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del presente decreto.

4. L'elenco degli interventi di cui al comma 2 è individuato con decreto del Ministro dell'istruzione che definisce, altresì, i termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, così come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020.

5. L'utilizzo delle somme di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. È demandato a un successivo decreto del Ministero dell'istruzione il riparto della maggiori risorse stanziato per le annualità dal 2021 al 2024 dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2020

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2020

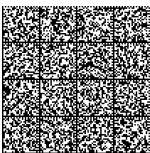
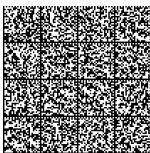
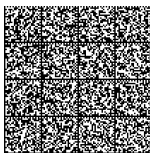
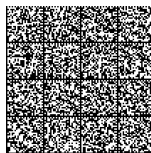
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2063



ALLEGATO A

Tot. Alunni scuole II grado		Quota importo totale per alunni		Tot. Edifici che ospitano scuole II grado		Quota importo totale per edifici		Somma quota alunni ed edifici	
2.623.297		100%		7080		100%		855.000.000	
Regione	Provincia/Città metropolitana	Numero Alunni	% sul tot alunni	Quota importo alunni ripartito per provincia	Numero edifici	% sul tot edifici	Quota importo edifici ripartito per provincia	Riparto per provincia	
ABRUZZO	CHIETI	16.849	0,64%	2.745.761,34	47	0,66%	2.837.923,73	5.583.685,07	
ABRUZZO	L'AQUILA	12.351	0,47%	2.012.754,37	34	0,48%	2.052.966,10	4.065.720,47	
ABRUZZO	PESCARA	15.497	0,59%	2.525.435,55	51	0,72%	3.079.449,15	5.604.884,70	
ABRUZZO	TERAMO	12.272	0,47%	1.999.880,30	39	0,55%	2.354.872,88	4.354.753,18	
BASILICATA	MATERA	10.894	0,42%	1.775.317,47	41	0,58%	2.475.635,59	4.250.953,06	
BASILICATA	POTENZA	18.028	0,69%	2.937.894,57	89	1,26%	5.373.940,68	8.311.835,25	
CALABRIA	CATANZARO	17.076	0,65%	2.782.753,92	46	0,65%	2.777.542,37	5.560.296,29	
CALABRIA	COSENZA	33.374	1,27%	5.438.722,72	136	1,92%	8.211.864,41	13.650.587,13	
CALABRIA	CROTONE	8.731	0,33%	1.422.828,79	42	0,59%	2.536.016,95	3.958.845,74	
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	28.572	1,09%	4.656.175,03	66	0,93%	3.985.169,49	8.641.344,52	
CALABRIA	VIBO VALENTIA	8.842	0,34%	1.440.917,67	31	0,44%	1.871.822,03	3.312.739,70	
CAMPANIA	AVELLINO	18.522	0,71%	3.018.398,22	86	1,21%	5.192.796,61	8.211.194,83	
CAMPANIA	BENEVENTO	14.225	0,54%	2.318.146,78	68	0,96%	4.105.932,20	6.424.078,98	
CAMPANIA	CASERTA	53.587	2,04%	8.732.691,15	126	1,78%	7.608.050,85	16.340.742,00	
CAMPANIA	NAPOLI	168.081	6,41%	27.390.961,64	346	4,89%	20.891.949,15	48.282.910,79	
CAMPANIA	SALERNO	57.102	2,18%	9.305.505,63	173	2,44%	10.445.974,58	19.751.480,21	
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	39.525	1,51%	6.441.107,32	89	1,26%	5.373.940,68	11.815.048,00	
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	15.193	0,58%	2.475.894,84	44	0,62%	2.656.779,66	5.132.674,50	
EMILIA ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	18.632	0,71%	3.036.324,14	34	0,48%	2.052.966,10	5.089.290,24	
EMILIA ROMAGNA	MODENA	34.776	1,33%	5.667.196,66	74	1,05%	4.468.220,34	10.135.417,00	
EMILIA ROMAGNA	PARMA	20.133	0,77%	3.280.931,40	36	0,51%	2.173.728,81	5.454.660,21	
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	12.214	0,47%	1.990.428,46	40	0,56%	2.415.254,24	4.405.682,70	
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	15.733	0,60%	2.563.894,79	34	0,48%	2.052.966,10	4.616.860,89	
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	22.322	0,85%	3.637.657,12	55	0,78%	3.320.974,58	6.958.631,70	
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	14.968	0,57%	2.439.228,19	33	0,47%	1.992.584,75	4.431.812,94	
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR GORIZIA	5.608	0,21%	913.895,76	30	0,42%	1.811.440,68	2.725.336,44	
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR PORDENONE	12.971	0,49%	2.113.791,35	36	0,51%	2.173.728,81	4.287.520,16	
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR TRIESTE	8.645	0,33%	1.408.813,98	29	0,41%	1.751.059,32	3.159.873,30	
FRIULI-VENEZIA GIULIA	EDR UDINE	22.101	0,84%	3.601.642,32	63	0,89%	3.804.025,42	7.405.667,74	
LAZIO	FROSINONE	22.713	0,87%	3.701.375,60	90	1,27%	5.434.322,03	9.135.697,63	

LAZIO	LATINA	26.271	1,00%	4.281.197,48	88	1,24%	5.313.559,32	9.594.756,80
LAZIO	RIETI	7.145	0,27%	1.164.369,68	33	0,47%	1.992.584,75	3.156.954,43
LAZIO	ROMA	181.258	6,91%	29.538.323,34	440	6,21%	26.567.796,61	56.106.119,95
LAZIO	VITERBO	12.945	0,49%	2.109.554,31	39	0,55%	2.354.872,88	4.464.427,19
LIGURIA	GENOVA	33.468	1,28%	5.454.041,23	84	1,19%	5.072.033,90	10.526.075,13
LIGURIA	IMPERIA	8.339	0,32%	1.358.947,35	22	0,31%	1.328.389,83	2.687.337,18
LIGURIA	LA SPEZIA	8.827	0,34%	1.438.473,23	22	0,31%	1.328.389,83	2.766.863,06
LIGURIA	SAVONA	11.314	0,43%	1.843.761,88	23	0,32%	1.388.771,19	3.232.533,07
LOMBARDIA	BERGAMO	45.959	1,75%	7.489.610,40	77	1,09%	4.649.364,41	12.138.974,81
LOMBARDIA	BRESCIA	50.261	1,92%	8.190.676,66	141	1,99%	8.513.771,19	16.704.447,85
LOMBARDIA	COMO	19.044	0,73%	3.103.464,84	35	0,49%	2.113.347,46	5.216.812,30
LOMBARDIA	CREMONA	15.548	0,59%	2.533.746,66	49	0,69%	2.958.686,44	5.492.433,10
LOMBARDIA	LECCO	13.584	0,52%	2.213.687,58	26	0,37%	1.569.915,25	3.783.602,83
LOMBARDIA	LODI	10.059	0,38%	1.639.243,48	15	0,21%	905.720,34	2.544.963,82
LOMBARDIA	MANTOVA	14.340	0,55%	2.336.887,51	42	0,59%	2.536.016,95	4.872.904,46
LOMBARDIA	MILANO	116.962	4,46%	19.060.462,85	176	2,49%	10.627.118,64	29.687.581,49
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	32.205	1,23%	5.248.219,13	58	0,82%	3.502.118,64	8.750.337,77
LOMBARDIA	PAVIA	19.362	0,74%	3.155.287,03	40	0,56%	2.415.254,24	5.570.541,27
LOMBARDIA	SONDRIO	7.678	0,29%	1.251.228,89	35	0,49%	2.113.347,46	3.364.576,35
LOMBARDIA	VARESE	38.991	1,49%	6.354.085,15	69	0,97%	4.166.313,56	10.520.398,71
MARCHE	ANCONA	22.226	0,85%	3.622.012,68	68	0,96%	4.105.932,20	7.727.944,88
MARCHE	ASCOLI PICENO	10.477	0,40%	1.707.361,96	28	0,40%	1.690.677,97	3.398.039,93
MARCHE	FERMO	6.946	0,26%	1.131.940,07	22	0,31%	1.328.389,83	2.460.329,90
MARCHE	MACERATA	14.988	0,57%	2.442.487,45	49	0,69%	2.958.686,44	5.401.173,89
MARCHE	PESARO E URBINO	16.644	0,63%	2.712.353,96	44	0,62%	2.656.779,66	5.369.133,62
MOLISE	CAMPOTASSO	10.319	0,39%	1.681.613,82	56	0,79%	3.381.355,93	5.062.969,75
MOLISE	ISERNIA	3.026	0,12%	493.125,64	22	0,31%	1.328.389,83	1.821.515,47
PIEMONTE	ALESSANDRIA	15.138	0,58%	2.466.931,88	39	0,55%	2.354.872,88	4.821.804,76
PIEMONTE	ASTI	7.198	0,27%	1.173.006,72	24	0,34%	1.449.152,54	2.622.159,26
PIEMONTE	BIELLA	6.788	0,26%	1.106.191,94	18	0,25%	1.086.864,41	2.193.056,35
PIEMONTE	CUNEO	24.792	0,95%	4.040.175,40	80	1,13%	4.830.508,47	8.870.683,87
PIEMONTE	NOVARA	13.941	0,53%	2.271.865,33	38	0,54%	2.294.491,53	4.566.356,86
PIEMONTE	TORINO	92.293	3,52%	15.040.331,88	176	2,49%	10.627.118,64	25.667.450,52
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSOLA	7.217	0,28%	1.176.103,01	20	0,28%	1.207.627,12	2.383.730,13
PIEMONTE	VERCELLI	7.288	0,28%	1.187.673,37	24	0,34%	1.449.152,54	2.636.825,91
PUGLIA	BARI	66.251	2,53%	10.796.452,90	132	1,86%	7.970.338,98	18.766.791,88
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	20.095	0,77%	3.274.738,81	32	0,45%	1.932.203,39	5.206.942,20
PUGLIA	BRINDISI	18.701	0,71%	3.047.568,57	42	0,59%	2.536.016,95	5.583.585,52



PUGLIA	FOGGIA	32.743	1,25%	5.335.893,15	110	1,55%	6.641.949,15	11.977.842,30
PUGLIA	LECCE	39.481	1,51%	6.433.936,95	159	2,25%	9.600.635,59	16.034.572,54
PUGLIA	TARANTO	28.817	1,10%	4.696.100,94	62	0,88%	3.743.644,07	8.439.745,01
SARDEGNA	CAGLIARI	22.577	0,86%	3.679.212,65	82	1,16%	4.951.271,19	8.630.483,84
SARDEGNA	NUORO	10.115	0,39%	1.648.369,40	80	1,13%	4.830.508,47	6.478.877,87
SARDEGNA	ORISTANO	6.858	0,26%	1.117.599,34	39	0,55%	2.354.872,88	3.472.472,22
SARDEGNA	SASSARI	23.339	0,89%	3.803.390,35	78	1,10%	4.709.745,76	8.513.136,11
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	10.956	0,42%	1.785.421,17	61	0,86%	3.683.262,71	5.468.683,88
SICILIA	AGRIGENTO	22.055	0,84%	3.594.146,03	86	1,21%	5.192.796,61	8.786.942,64
SICILIA	CALTANISSETTA	14.801	0,56%	2.412.013,39	36	0,51%	2.173.728,81	4.585.742,20
SICILIA	CATANIA	54.597	2,08%	8.897.283,65	181	2,56%	10.929.025,42	19.826.309,07
SICILIA	ENNA	7.639	0,29%	1.244.873,34	40	0,56%	2.415.254,24	3.660.127,58
SICILIA	MESSINA	27.385	1,04%	4.462.738,11	72	1,02%	4.347.457,63	8.810.195,74
SICILIA	PALERMO	59.389	2,26%	9.678.201,71	129	1,82%	7.789.194,92	17.467.396,63
SICILIA	RAGUSA	15.699	0,60%	2.558.354,05	55	0,78%	3.320.974,58	5.879.328,63
SICILIA	SIRACUSA	19.692	0,75%	3.209.064,78	55	0,78%	3.320.974,58	6.530.039,36
SICILIA	TRAPANI	22.721	0,87%	3.702.679,30	91	1,29%	5.494.703,39	9.197.382,69
TOSCANA	AREZZO	16.852	0,64%	2.746.250,23	52	0,73%	3.139.830,51	5.886.080,74
TOSCANA	FIRENZE	43.748	1,67%	7.129.299,50	80	1,13%	4.830.508,47	11.959.807,97
TOSCANA	GROSSETO	10.160	0,39%	1.655.702,73	38	0,54%	2.294.491,53	3.950.194,26
TOSCANA	LIVORNO	14.185	0,54%	2.311.628,27	50	0,71%	3.019.067,80	5.330.696,07
TOSCANA	LUCCA	16.726	0,64%	2.725.716,91	55	0,78%	3.320.974,58	6.046.691,49
TOSCANA	MASSA-CARRARA	8.461	0,32%	1.378.828,82	33	0,47%	1.992.584,75	3.371.413,57
TOSCANA	PISA	17.722	0,68%	2.888.027,93	46	0,65%	2.777.542,37	5.665.570,30
TOSCANA	PISTOIA	13.918	0,53%	2.268.117,18	36	0,51%	2.173.728,81	4.441.845,99
TOSCANA	PRATO	12.361	0,47%	2.014.384,00	18	0,25%	1.086.864,41	3.101.248,41
TOSCANA	SIENA	12.232	0,47%	1.993.361,79	28	0,40%	1.690.677,97	3.684.039,76
UMBRIA	PERUGIA	29.567	1,13%	4.818.323,09	112	1,58%	6.762.711,86	11.581.034,95
UMBRIA	TERNI	9.397	0,36%	1.531.362,06	33	0,47%	1.992.584,75	3.523.946,81
VENETO	BELLUNO	7.855	0,30%	1.280.073,32	35	0,49%	2.113.347,46	3.393.420,78
VENETO	PADOVA	37.025	1,41%	6.033.700,15	115	1,62%	6.943.855,93	12.977.556,08
VENETO	ROVIGO	8.810	0,34%	1.435.702,86	56	0,79%	3.381.355,93	4.817.058,79
VENETO	TREVISO	39.619	1,51%	6.456.425,83	112	1,58%	6.762.711,86	13.219.137,69
VENETO	VENEZIA	32.289	1,23%	5.261.908,01	78	1,10%	4.709.745,76	9.971.653,77
VENETO	VERONA	35.337	1,35%	5.758.618,83	59	0,83%	3.562.500,00	9.321.118,83
VENETO	VICENZA	40.744	1,55%	6.639.759,05	92	1,30%	5.555.084,74	12.194.843,79
TOTALE								855.000.000,00

